

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 5013

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DE LUCA Athos

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2001

—————

Norme per la tutela della fauna eteroterma

—————

ONOREVOLI SENATORI. – La biodiversità in natura è riconosciuta oggi come una grande ricchezza ed un valore da tutelare. Purtroppo la «fauna minore», cioè quelle specie animali di ridotte dimensioni e, apparentemente, di scarsa rilevanza, in genere non è tutelata da alcuna norma specifica. Il presente disegno di legge non comprende quindi tutti gli uccelli ed i mammiferi di grandi dimensioni per i quali vi sono specifiche leggi di tutela. I piccoli animali trovano spesso il proprio *habitat* in siepi, maceri, incolti, piantate e canali, ambienti nei quali la sopravvivenza diventa difficile. La fauna minore, infatti, oggi non trova più spazio tra i campi coltivati, in seguito ai grandi stravolgimenti ambientali subiti dall'ecosistema. La scomparsa di molte specie di fauna minore nelle campagne è avvenuta in tutti questi anni nel silenzio generale, ma oggi la situazione appare in tutta la sua forte drammaticità, come testimonia la sensibilità dell'opinione pubblica per un problema solo apparentemente poco rilevante, quello delle serate estive senza luciole. Per questo la necessità di conservare la

fauna minore rappresenta uno degli auspicabili ambiti di intervento normativo che il presente disegno di legge intende affrontare con misure semplici ed efficaci. I limiti per la protezione della fauna minore risiedono nella mancanza di strumenti specifici di tutela normativa, fatte salve alcune norme regionali, spesso inapplicate, e nella mancata conoscenza della loro distribuzione territoriale. Spesso si tratta di specie di non semplice determinazione, note solo ad un ridotto numero di specialisti di settore. A ciò si aggiunge la diffusa alterazione dei loro *habitat* e lo sfruttamento a fini commerciali o collezionistici (tipico è il caso delle farfalle). La presente proposta vuole essere un primo contributo alla tutela del patrimonio di biodiversità del pianeta, ma anche un contributo alla crescita della cultura del rispetto di tutte le specie animali, sia per ragioni di importanza biologica – si pensi all'utilità degli insettiferi, troppo spesso scarsamente considerata – che per il valore del diritto a vivere che ad ogni specie deve essere riconosciuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 503, e dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, di attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, promuove la tutela e la conservazione della fauna eteroterma, quale componente fondamentale delle biocenosi e degli *habitat* naturali.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 lo Stato adotta le necessarie misure per la protezione degli *habitat* e per la tutela delle specie maggiormente minacciate o vulnerabili; promuove, di intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, studi e ricerche sulle diverse specie ed iniziative didattico-divulgative volte a diffondere la conoscenza della fauna oggetto di tutela.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per fauna eteroterma l'insieme delle specie animali autoctone, sia vertebrate che invertebrate, ad esclusione della fauna omeoterma, ovvero mammiferi ed uccelli, tutelata ai

sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Protezione della Formica rufa)

1. È vietato danneggiare, disperdere o distruggere intenzionalmente nidi di formiche del gruppo *Formica rufa* o asportarne uova, larve, bozzoli ed adulti.

2. È, altresì, vietato detenere e commerciare nidi di formiche appartenenti al gruppo di cui al comma 1.

3. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di autorizzare la cessione di nidi di formiche del gruppo di cui al comma 1 per attuare programmi di lotta biologica, attraverso l'immissione dei nidi in aree controllate.

Art. 4.

(Protezione delle lumache)

1. La raccolta di lumache con guscio, con particolare riferimento agli elicidi di interesse alimentare appartenenti alle specie *Helix pomatia* e *Helix aspersa*, di seguito denominate «chioccioline», è permessa solo per l'uso e il consumo diretti. La vendita e l'acquisto sono vietati.

2. È consentito il commercio esclusivamente di chioccioline provenienti da allevamenti; in tale caso gli animali messi in commercio devono essere accompagnati da idonea certificazione rilasciata dal produttore dalla quale risultino l'indicazione della quantità e dell'allevamento di provenienza.

Art. 5.

(Protezione di crostacei, di anfibi e di rettili)

1. Sul territorio nazionale sono protette tutte le specie elencate negli allegati A, B

e C della presente legge, classificate secondo i seguenti livelli di protezione:

a) specie di cui all'allegato A, normalmente protette, per le quali vige il divieto di danneggiamento, uccisione, molestie, detenzione e commercio in tutto il territorio nazionale;

b) specie di cui all'allegato B, particolarmente protette nelle regioni nelle quali esse sono in via di estinzione, e per le quali vige il divieto di danneggiamento, cattura, uccisione, molestie, detenzione e commercio. Tali specie sono protette ai sensi della lettera a) nelle regioni alle quali non si applica la presente lettera;

c) specie di cui all'allegato C, particolarmente protette su tutto il territorio nazionale, per le quali vige il divieto di danneggiamento, cattura, uccisione, molestie, detenzione e commercio.

2. I divieti di cui al comma 1 si applicano sia agli animali adulti, sia alle forme giovanili, che agli stadi larvali e alle uova.

3. Il divieto di raccolta, di commercializzazione e di detenzione si applica agli animali vivi o morti, nonché a parti di essi.

4. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 1, è consentito il commercio di esemplari morti per uso alimentare di rane verdi (*Rana lessonae/esculenta*) provenienti esclusivamente da allevamenti autorizzati.

5. Gli animali immessi sul mercato ed i prodotti da essi derivati devono essere accompagnati da certificato redatto dal produttore e indicante la specie, l'allevamento di provenienza e il peso complessivo degli animali stessi.

6. L'uccisione delle vipere e di altri serpenti è consentita solo in caso di accertata morsicatura ad un soggetto, al fine di consentire al personale sanitario l'identificazione dell'animale e la decisione sull'opportunità di somministrare il siero antiofidico alla vittima. È, inoltre, consentita la cattura di vipere, per la produzione di siero antiofidico, da parte di persone autorizzate.

7. L'elenco delle specie di cui agli allegati A, B e C della presente legge è aggiornato dal servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nel caso di variazioni, nuovi rinvenimenti di specie sul territorio regionale o per sopravvenute esigenze di conservazione.

8. Le regioni possono proporre integrazioni all'elenco delle specie di cui all'allegato B della presente legge con l'introduzione di ulteriori specie appartenenti alla fauna eteroterma per le quali si ravvisi una necessità di tutela.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a salvaguardare i siti delle specie di cui agli allegati II e III annessi alla citata direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.

Art. 6.

(Prelievi a scopi scientifici e didattici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente, in deroga all'articolo 5 della presente legge, per il territorio di propria competenza e per motivi strettamente scientifici, possono consentire la raccolta e l'allevamento di limitati quantitativi di esemplari di specie particolarmente protette di cui agli allegati B e C della presente legge, da stabilire di volta in volta, per l'effettuazione di studi approvati o condotti direttamente da enti o da istituti di ricerca, riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.

2. Al fine di garantire la compatibilità del prelievo a scopi scientifici con l'esigenza di conservare le popolazioni selvatiche, l'autorizzazione alla raccolta di esemplari di specie particolarmente protette di cui agli allegati B

e C della presente legge deve essere subordinata alla conoscenza dello *status* della popolazione su cui si intende effettuare il prelievo stesso.

3. Agli insegnanti o al personale autorizzato dagli istituti di istruzione di ogni ordine e grado è consentito raccogliere e mantenere in cattività, per il tempo strettamente necessario ai fini didattici, non più di quattro esemplari appartenenti a specie non particolarmente protette di cui all'allegato A della presente legge.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, interventi specifici sulle popolazioni di fauna eteroterma volti alla tutela, alla conservazione e allo sviluppo delle specie autoctone ed al controllo di eventuali specie alloctone.

Art. 7.

(Divieto di introduzione, di reintroduzione e di ripopolamento di animali eterotermi)

1. È vietato introdurre deliberatamente animali eterotermi in ambienti naturali, fatte salve le operazioni di reintroduzione da parte di enti, istituti di ricerca ed associazioni che abbiano elaborato appositi studi e programmi approvati dal Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e autorizzati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali reintroduzioni possono riguardare esclusivamente specie precedentemente presenti nell'area interessata ed estinte per cause antropiche.

Art. 8.

(Detenzione di animali vivi o di esemplari morti appartenenti a specie particolarmente protette)

1. Chiunque tenga in cattività animali appartenenti a specie particolarmente protette ai sensi della presente legge è tenuto a darne notizia alla regione o alla provincia autonoma competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante lettera raccomandata, specificando la specie e il numero di individui detenuti nonché, quando nota, la loro provenienza.

2. I possessori di animali appartenenti alle specie di cui al comma 1 sono altresì tenuti a segnalare alla regione o alla provincia autonoma le eventuali variazioni intervenute successivamente, quali fughe accidentali, decessi o nascite, ovvero le nuove acquisizioni e le cessioni comunque effettuate, entro trenta giorni dall'accadimento dell'evento.

3. I possessori di animali morti appartenenti a specie particolarmente protette ai sensi della presente legge sono tenuti a fornire l'elenco dettagliato di tali animali in loro possesso alla regione o alla provincia autonoma competente, mediante lettera raccomandata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale obbligo non si applica ai musei pubblici e privati, purché riconosciuti dal Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, ed iscritti al registro delle istituzioni scientifiche istituito dal decreto del Ministro dell'ambiente 23 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai commercianti, agli allevatori autorizzati ai fini della conservazione *ex-situ*, e a coloro i quali ne abbiano necessità per comprovati motivi di studio e in ogni caso per periodi limitati, da stabilire caso per caso. Le autorizzazioni sono rilasciate dal

servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente.

5. È data facoltà alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, qualora lo ritengano opportuno per motivi igienico-sanitari, di incolumità pubblica o di tutela della specie, di intervenire al fine di provvedere ad una adeguata sistemazione degli animali eventualmente sequestrati, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

6. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono altresì attribuite funzioni di raccolta e di divulgazione dei dati sugli animali detenuti in cattività e sulle collezioni di esemplari di animali morti conservati.

Art. 9.

(Tutela dei principali siti di riproduzione, di attività trofica, di svernamento e di estivazione delle specie particolarmente protette)

1. Ai fini della migliore tutela delle specie particolarmente protette, a livello nazionale o regionale, di cui agli allegati A, B e C della presente legge, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di proteggere e di salvaguardare i principali siti di riproduzione, di attività trofica, di svernamento e di estivazione.

2. Ai fini di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla formazione di un elenco ed alla individuazione cartografica dei principali siti di cui allo stesso comma 1. Tale elenco è aggiornato ogni cinque anni.

3. Per ciascun sito di cui al comma 1, l'elenco di cui al comma 2 deve contenere la descrizione, la localizzazione cartografica, l'indicazione delle principali componenti biologico-ambientali, il grado di vulnerabilità delle singole aree, nonché i criteri gestionali da adottare per garantirne la conservazione.

4. Gli elenchi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei commi 2 e 3 devono essere inviati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349. I siti individuati sono inseriti con specifica normativa ed apposita simbologia nella cartografia del piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP).

5. Nei siti compresi negli elenchi di cui al presente articolo non è consentito:

a) alterare in alcun modo l'assetto idrogeologico e vegetazionale dell'area ed in particolare effettuare alcun tipo di discarica, movimento di terreno, sbancamento, escavazione, riempimento ed arginatura, con la sola eccezione di quegli interventi che si rendono eventualmente necessari per assicurare l'incolumità pubblica;

b) raccogliere o danneggiare la flora e la fauna tipiche dei siti;

c) modificare in modo rilevante i parametri fisico-chimici delle acque;

d) esercitare la caccia e la pesca e le attività ad esse connesse;

e) alterare il flusso idrico o captare le acque;

f) bonificare i terreni;

g) utilizzare diserbanti, insetticidi e fitofarmaci in genere.

6. Per gli interventi previsti in via eccezionale, ai sensi della lettera *a)* del comma 5, al fine di assicurare l'incolumità pubblica, le province provvedono, ove occorra, alla messa in opera di manufatti che consentano sia la tutela dei siti sia l'incolumità delle persone.

7. Le province provvedono, entro sei mesi dalla approvazione degli elenchi di cui al presente articolo, alla tabellazione dei siti da tutelare con i relativi divieti.

8. Le province possono erogare indennità ai conduttori dei fondi vincolati in relazione alle prescrizioni impartite e provvedono a

realizzare gli interventi gestionali che si rendono opportuni nelle aree inserite negli elenchi di cui al presente articolo, al fine di preservarne le caratteristiche ambientali.

Art. 10.

(Rapporti con piani e programmi di interesse regionale)

1. Nell'approvazione di piani e di programmi che possono interessare i siti compresi nell'elenco di cui all'articolo 9 la regione o la provincia autonoma competente verifica la compatibilità delle relative previsioni con le caratteristiche dell'area e adotta, sentita l'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, gli interventi necessari a garantirne l'integrità, incluso, per i siti più significativi, il divieto di realizzare interventi che alterino la natura degli *habitat*.

Art. 11.

(Sanzioni)

1. Per le infrazioni alle norme stabilite dalla presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma:

a) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 3;

b) da lire 50.000 a lire 500.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4;

c) da lire 100.000 a lire 500.000 per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5 relative alle specie normalmente protette di cui all'allegato A della presente legge;

d) da lire 200.000 a lire 2.000.000 per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 5 relative alle specie particolarmente protette a livello nazionale o regionale di cui agli allegati B e C della presente legge;

e) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7;

f) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per le violazioni delle disposizioni di cui alle lettere a), c), e) ed f) del comma 5 dell'articolo 9, oltre all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi;

g) da lire 50.000 a lire 500.000 per le altre violazioni delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 9.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinati al finanziamento delle attività previste dalla presente legge.

3. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1, i soggetti preposti alla vigilanza ai sensi dell'articolo 12 provvedono alla confisca dell'animale e, ove possibile, alla sua liberazione immediata nel sito di raccolta.

Art. 12.

(Vigilanza e funzioni amministrative)

1. Le province esercitano le funzioni di vigilanza e le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 11.

2. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge provvede il Corpo forestale dello Stato, coadiuvato dalle guardie zoofile volontarie previste dalle singole normative regionali, nonché dalle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 13.

(Promozione, studi, ricerche)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349, promuovono studi e ricerche finalizzati alla gestione e alla conservazione della fauna minore ed in particolare alla valutazione dei possibili interventi di ripristino ambientale e di introduzione o ripopolamento; favoriscono e patrocinano forme di diffusione delle conoscenze sulle specie oggetto di tutela.

Art. 14.

(Realizzazione di attraversamenti di sedi stradali per piccoli animali)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a realizzare nelle immediate vicinanze delle sedi stradali, situate all'interno o in prossimità di zone di particolare pregio ambientale e faunistico, opere ed interventi per la protezione di anfibi e di piccoli mammiferi dai rischi connessi al traffico automobilistico. Alla realizzazione degli interventi concorrono, altresì, l'Ente nazionale per le strade (ANAS), le province, le comunità montane, i comuni e loro consorzi, nonché gli enti di gestione dei parchi, delle oasi e delle riserve naturali.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 sono, di norma, realizzati i seguenti interventi:

a) *tunnel* sotto il manto stradale che consentano il passaggio di piccoli animali;

b) collocazione di reti metalliche lungo le strade che impediscano ai piccoli animali di attraversare la sede stradale;

c) installazione di segnaletica verticale ed orizzontale che informi gli utenti stradali della presenza di piccoli animali.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo è autorizzata, a decorrere dal 2001, la spesa annua di 1,5 miliardi di lire.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A
(articolo 5, comma 1, lettera a)

Nome scientifico	Sinonimi principali	Nome italiano
ANFIBI		
<i>Triturus carnifex</i>	<i>Triturus cristalus car-</i> <i>nifex</i>	Tritone crestato italiano
<i>Triturus italicus</i>		Tritone italiano
<i>Triturus vulgaris</i>	<i>Triturus taeniatus</i>	Tritone punteggiato
<i>Bufo bufo</i>	<i>Bufo vulgaris</i>	Rospo comune
<i>Bufo viridis</i>		Rospo smeraldino
<i>Hyla arborea</i>	<i>Hyla viridis</i>	Raganella comune
<i>Hyla intermedia</i>		Raganella comune
<i>Rana lessonae/esculenta</i>		Rana verde minore
RETTILI		
<i>Hemidactylus turcicus</i>		Geco verrucoso
<i>Tarentola mauritanica</i>		Tarantola muraiola, gecko comune
<i>Anguis fragilis</i>		Orbettino
<i>Lacerta viridis bilineata</i>		Ramarro
<i>Podarcis muralis</i>		Lucertola muraiola
<i>Podarcis sicula</i>		Lucertola campestre
<i>Chalcides chalcides</i>	<i>Chalcides tridactylus</i>	Luscegnola, fienarola
<i>Coluber viridiflavus</i>		Biacco, colubro verde e giallo
<i>Elaphe longissima</i>		Colubro d'Esculapio, saet- tone
<i>Natrix natrix</i>	<i>Tropidonotus natrix</i>	Biscia dal collare, natrice dal collare
<i>Natrix tessellata</i>	<i>Tropidonotus tessel-</i> <i>latus</i>	Biscia tassellata, natrice tassellata
<i>Vipera aspis</i>		Vipera comune
<i>Vipera berus</i>		Marasso

ALLEGATO B

(articolo 5, comma 1, lettera b)

Nome scientifico	Sinonimi principali	Nome italiano	Regioni in cui è presente
ANFIBI			
<i>Salamandra</i>	<i>S. Maculosa</i>	Salamandra pezzata	Regioni dell'Italia peninsulare ed Emilia-Romagna
<i>Triturus alpestris</i>		Tritone alpestre	Regioni dell'Italia peninsulare ed Emilia-Romagna
<i>Hyla sarda</i>		Raganella tirrenica	Toscana
<i>Rana ridibunda</i>		Rana ridibonda, rana verde maggiore	Friuli-Venezia Giulia
<i>Rana temporaria</i>		Rana temporaria	Regioni dell'Italia peninsulare
RETTILI			
<i>Testudo marginata</i>		Testuggine marginata	Sardegna
<i>Phyllodactylus europaeus</i>		Tarantolino, gecko tirrenico	Liguria e Toscana
<i>Coronella austriaca</i>		Colubro liscio, coronella austriaca	Regioni dell'Italia peninsulare ed Emilia-Romagna

ALLEGATO C
(articolo 5, comma 1, lettera c)

Nome scientifico	Sinonimi principali	Nome italiano
------------------	---------------------	---------------

CROSTACEI

<i>Austropotamoblius pallipes</i>		Gambero di fiume dalle zampe bianche
<i>Astacus astacus</i>		Gambero di fiume dalle zampe rosse
<i>Potamon fluviatile</i>	<i>Potamon edule</i>	Granchio di fiume

ANFIBI

<i>Euproctus platycephalus</i>	<i>Euproctus rusconii</i>	Euprotto sardo, tritone sardo
<i>Salamandra atra</i>		Salamandra alpina, salamandra nera
<i>Salamandra lanzai</i>		Salamandra alpina occidentale
<i>Salamandrina terdigitata</i>	<i>Salamandra perspicillata</i>	Salamandrina, salamandrina dagli occhiali
<i>Hydromantes ambrosii</i>	<i>Speleomantes ambrosii</i>	Geotritone di Ambrosi
<i>Hydromantes flavus</i>	<i>Speleomantes flavus</i>	Geotritone del Monte Albo
<i>Hydromantes genei</i>	<i>Speleomantes genei</i>	Geotritone di Genè
<i>Hydromantes imperialis</i>	<i>Speleomantes imperialis</i>	Geotritone odoroso
<i>Hydromantes italicus</i>	<i>Speleomantes italicus</i>	Geotritone italiano
<i>Hydromantes strinatii</i>	<i>Speleomantes strinatii</i>	Geotritone di Strinati
<i>Hydromantes supramontis</i>	<i>Speleomantes supramontis</i>	Geotritone del Supramonte
<i>Proteus anguinus</i>		Proteo
<i>Bombina pachypus</i>	<i>Bombina variegata pachypus</i>	Ululone a ventre giallo
<i>Bombina variegata</i>		Ululone a ventre giallo
<i>Discoglossus pictus</i>		Discoglossso dipinto
<i>Discoglossus sardus</i>		Discoglossso sardo
<i>Pelobates fuscus</i>		Pelobate fosco, pelobate bruno
<i>Pelodytes punctatus</i>		Pelodite punteggiato

Nome scientifico	Sinonimi principali	Nome italiano
<i>Hyla meridionalis</i>		Raganella mediterranea, raganella baritono
<i>Rana dalmatina</i>	<i>Rana Agilis</i>	Rana agile
<i>Rana italica</i>		Rana italica
<i>Rana latastei</i>		Rana di Lataste
RETTILI		
<i>Emys orbicularis</i>		Testuggine d'acqua europea
<i>Testudo hermanni</i>		Testuggine comune
<i>Caretta caretta</i>		Tartaruga marina comune
<i>Chelonia mydas</i>		Tartaruga franca, tartaruga verde
<i>Dermochelys coriacea</i>		Tartaruga liuto, sfargide
<i>Cyrtopodion kotschy</i>		Geco di Kotschy, gimnodattilo dell'Egeo
<i>Algyroides Filzingeri</i>		Algiroide tirrenico, algiroide nano
<i>Algyroides nigropunctatus</i>		Algiroide magnifico
<i>Psammodromus algirus</i>		Psammodromo
<i>Archaeolacerta bedriagae</i>	<i>Lacerta bedriagae</i>	Lucertola di Bedriaga
<i>Archaeolacerta horvathi</i>	<i>Lacerta horvathi</i>	Lucertola di Horvath
<i>Lacerta agilis</i>		Lucertola degli arbusti
<i>Timon lepidus</i>	<i>Lacerta lepida</i>	Lucertola ocellata
	<i>Lacerta ocellata</i>	
<i>Podarcis filipolensis</i>		Lucertola maltese
<i>Podarcis melisellensis</i>		Lucertola adriatica
<i>Podarcis raffonei</i>		Lucertola delle Eolie
<i>Podarcis tiliguerta</i>		Lucertola tirrenica, lucertola tiliguerta
<i>Podarcis wagleriana</i>		Lucertola siciliana
<i>Zootoca vivipara</i>	<i>Lacerta vivipara</i>	Lucertola vivipara
<i>Chalcides ocellatus</i>		Gongilo ocellato
<i>Chalcides striatus</i>	<i>Chalcides chalcides striatus</i>	Luscegnola striata

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nome scientifico	Sinonimi principali	Nome italiano
<i>Coluber gemonensis</i>		Colubro dei Balcani, biacco minore
<i>Coluber hippocrepis</i>		Colubro ferro di cavallo
<i>Coronella girondica</i>		Columbro di Riccioli, coronella della Gironda
<i>Elaphe quatuorlineata</i>		Cervone
<i>Elaphe scalaris</i>		Colubro bilineato
<i>Elaphe situla</i>		Colubro leopardino
<i>Macroprotodon cucullatus</i>		Colubro dal cappuccio
<i>Telescopus fallax</i>		Serpente gatto, tarbofide europeo
<i>Malpolon monspessulanus</i>		Colubro lacertino, colubro di Montpellier
<i>Natrix maura</i>	<i>Tropidonotus viperinus</i>	Biscia viperina, natrice viperina
<i>Vipera ammodytes</i>		Vipera dal corno
<i>Vipera ursinii</i>		Vipera dell'Orsini

